

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato,		, nel proc	edimento cautelare ex art	. 700	cpc
promosso da T	, con l'a		, contro		- I
<u>e</u>	, con gli avv	v.ti		-	
sciogliendo la riserva	assunta all'udier	nza del 22.4.2	2015, ha emesso la seguent	e	

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 3.2.2015, ;, premettendo di essere socio di per il 49 % del capitale sociale, società corrente in essendone amministratore succeduto nella carica gestoria a certo , ha lamentato come sarebbero state commesse gravi irregolarità nell'amministrazione della società, posto che il bilancio di esercizio 2012 sarebbe stato approvato senza che egli avesse avuto alcuna contezza della convocazione dell'assemblea, nonché in considerazione del fatto che l'amministratore avrebbe impedito l'esercizio del suo diritto di accesso alla documentazione sociale e contabile che, una volta consultata da parte del professionista di propria fiducia, avrebbe palesato numerose mancanze e gravi irregolarità, occultanti il comportamento nocivo e scorretto dell'amministratore medesimo. Ritenuta la ricorrenza della condotta illecita da parte dell'amministratore, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 2634 cc, e ravvisati i presupposti di cui all'art. 2409 cc, ha chiesto, in via di urgenza ed ai sensi dell'art. 700 cpc, la nomina di un amministratore giudiziario per la società, misura strumentale al promuovendo giudizio di risarcimento dei danni da introdurre nei confronti dell'organo gestorio.



Costituendosi in giudizio, , negando la sussistenza degli addebiti mossi dal ricorrente, hanno chiesto il rigetto della domanda cautelare anche in ragione della preclusione della possibilità di nomina di amministratore giudiziario mediante il rimedio invocato, essendo inapplicabile alle società a responsabilità limitata l'istituto di cui all'art. 2409 cc.

Il ricorso deve essere rigettato sull'assorbente rilievo che la domanda proposta in via cautelare da : non può trovare ingresso nella disciplina delle società a responsabilità limitata.

Proprio in ragione del richiamo fatto da all'art. 2409 cc che, appunto, prevede la possibilità di nomina dell'amministratore giudiziario, in caso di gravi irregolarità gestorie risultanti all'esito dell'ispezione, deve ritenersi come la domanda sia stata impropriamente proposta, posto che è pacifico che l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria, così come invocato, è certamente precluso in caso di società a responsabilità limitata (Cass. n. 403/2010).

Peraltro, neppure può ritenersi che la domanda così come proposta, possa essere accolta sotto differente profilo ed in termini di revoca cautelare dell'amministratore infedele, posto che è chiaro, dal tenore dell'istanza, che il ricorrente ha preteso l'intervento sostitutivo del Giudice che, come detto, non appare ammissibile.

Accenno, inoltre, merita l'asserzione svolta da parte ricorrente all'udienza del 22.4.2015, secondo cui la domanda cautelare sarebbe ammissibile in quanto il socio pur sempre avrebbe il diritto di consultare la documentazione sociale, diritto espressione del potere di controllo sull'attività gestoria che pacificamente sarebbe esercitabile in via d'urgenza ex art. 700 cpc. In punto è appena il caso di rilevare come , con il proprio ricorso cautelare, non ha affatto esercitato in via d'urgenza il diritto di accesso riconosciutogli per legge, posto che lo stesso ha semplicemente allegato che tale suo diritto sarebbe stato conculcato al fine di dare contezza del comportamento gravemente irregolare dell'organo gestorio, comportamento che è stato indicato unicamente quale mero presupposto per ottenere, ancora una volta, l'intervento sostitutivo del Giudice non consentito nel caso di società a responsabilità limitata.



Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente.

P.Q.M.

rigetta il ricorso proposto da

condanna il ricorrente a pagare in favore di parte resistente le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi

Venezia, 22 aprile 2015

Il Giudice

dott.

